**AS831 - CRITERI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO MARITTIMO NEI GOLFI DI NAPOLI E SALERNO**

(ESTRATTO DA BOLLETTINO 50 N. 14 DEL 26 APRI LE 2011)

Roma, 15 febbraio 2011

Presidente della Regione Campania

A seguito della richiesta di parere pervenuta in data 24 gennaio 2011 dalla Regione Campania in merito alla possibilità di prorogare per tre anni l’attuale regime di obblighi di servizio pubblico, rinviando così al 2014 l’affidamento del servizio con gara, l’Autorità osserva quanto segue.

Nel caso di assunzione di obblighi di servizio pubblico senza oneri per l’amministrazione pubblica, la possibilità di affidamenti diretti senza ricorso alla gara non appare necessariamente incoerente con i principi della concorrenza. In linea di principio, pertanto, appare possibile una gestione degli obblighi di servizio pubblico soddisfatta da una pluralità di operatori che poi nella parte “libera” del mercato competano tra loro sia sul piano dei prezzi che sotto il profilo della

qualità dell’offerta.

L’Autorità ha in più di un’occasione sottolineato la coerenza di tale regime con i principi della concorrenza, in particolare con riferimento alle modalità con le quali venivano gestiti i collegamenti aerei volti a garantire la continuità territoriale della Sardegna (cfr. segnalazioni AS354 e AS509 su *Regime di imposizione di obblighi di servizio pubblico sui servizi di linea da e per la Sardegna*).

L’Autorità ha altresì rilevato come l’assunzione diretta e senza oneri per l’amministrazione pubblica degli obblighi di servizio da parte di operatori privati fosse preferibile ad altre modalità di organizzazione del servizio pubblico solo a condizione che le specificità dei mercati ovvero il contesto istituzionale non fossero tali da creare delle esclusive di fatto sui singoli collegamenti, così che gli operatori privati potessero più che compensare l’assenza di sovvenzioni grazie a un meccanismo opaco di sussidio incrociato, sicuramente più oneroso per la collettività se non anche per la finanza pubblica. Ancor più direttamente, sui collegamenti interessati deve comunque rimanere l’effettiva possibilità per il confronto concorrenziale tra più operatori su quella parte della domanda il cui prezzo non è condizionato dagli obblighi di servizio pubblico.

Simili rilievi, peraltro, sono stati formulati dall’Autorità anche con specifico riguardo all’organizzazione dei servizi pubblici di trasporto marittimo nei Golfi di Napoli e Salerno.

In particolare, con due segnalazioni a distanza di sei anni una dall’altra (cfr. AS/549 *Obblighi si servizio pubblico e Concorrenza nei Golfi di Napoli e Salerno* e AS/269 *Servizi pubblici di trasporto nel Golfo di Napoli*) e nell’ambito di un procedimento istruttorio conclusosi di recente (I689 *Organizzazione dei servizi marittimi nel Golfo di Napoli*), l’Autorità ha evidenziato con preoccupazione come il sistema privilegiato dalla Regione per la gestione del servizio pubblico – compresenza di operatori privati non sussidiati con un operatore pubblico sussidiato – non solo non abbia consentito il dispiegarsi di dinamiche concorrenziali ma abbia, al contrario, agevolato condotte più o meno implicitamente collusive degli operatori privati presenti nei Golfi di Napoli e Salerno.

Nel procedere ad una più ampia liberalizzazione anche attraverso le procedure di gara, la Regione terrà conto delle precedenti valutazioni espresse da questa Autorità anche attivandosi con il Governo nazionale affinché i sussidi finora previsti soltanto nei confronti dell’operatore da privatizzare possano essere utilizzati per remunerare obblighi di servizio pubblico attribuiti con criteri trasparenti.

In ragione delle precedenti considerazioni e delle esigenze sia della programmazione triennale sia della liberalizzazione, una proroga dell’attuale regime, per un triennio, purché non contribuisca alla cristallizzazione o restrizione dei mercati, appare proporzionale.

L’Autorità resta in attesa di conoscere, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente segnalazione, le iniziative adottate in relazione alle problematiche sopra evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26, legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*